

# **REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

**di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016**

**Art. 1 Oggetto e finalità**

**Art. 2 Soggetti interessati.**

**Art. 3 Esclusioni**

**Art. 4 Suddivisione in lotti**

**Art. 5 Funzioni e attività oggetto degli incentivi**

**Art. 6 Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta**

**Art. 7 Attività svolte da una centrale di committenza**

**Art. 8 Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni appaltanti a favore della Fondazione**

**Art. 9 Disciplina delle attività svolte in forma “mista”**

**Art. 10 Compatibilità e limiti di impiego**

**Art. 11 Costituzione del fondo**

**Art. 12 Criteri di ripartizione del fondo**

**Art. 13 Erogazione delle somme**

**Art. 14 Quantificazione e liquidazione dell'incentivo**

**Art. 15 Applicazione**

**Art. 16 Entrata in vigore**

**\*\*\***

**Art. 1 (Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni normative, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito “Codice”, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.

2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne alla Fondazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

## **Articolo 2 (Soggetti interessati)**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso la Fondazione che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Fondazione con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse della Fondazione stessa.

2. Il presente regolamento si applica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Fondazione nei casi stabiliti dall'articolo 8.

3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

## **Art. 3 (Esclusioni)**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi del processo di acquisto siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura massima del 60% dell'aliquota prevista per la funzione.

3. Non è possibile applicare gli incentivi nei seguenti casi: Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento. Parimenti non sono oggetto di incentivi gli affidamenti di lavori, servizi e forniture ex art. 36, comma 2, lettera a) del Dlsg. 50/2016 (sotto gli importi di euro 40.000,00 Iva esclusa). 5. Non sono inoltre oggetto di incentivi gli appalti esclusi dall'applicazione del Codice in base alle disposizioni di cui al Dlsg. 50/2016 e s. m. e i. 6. Gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria sono oggetto di incentivo nei limiti ed alle condizioni dettate dalla Sezione Autonomie Corte dei Conti n. 2/2019.

a) Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del d. lgs. n.50/2016;

- b) Lavori in amministrazione diretta
- c) Appalti rispetto ai quali, sussistendone i presupposti, non si è individuato un dec distinto dal rup;
- d) appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria salvo i casi di particolare complessità (Corte conti Se. Autonomie n. 2/2019)
- e) Affidamento appalti di concessioni (Corte dei Conti Deliberazione 15/sez. Aut.2019);
- f) Affidamento di appalti esclusi dall'applicazione del Codice;
- f) Adesioni alle convenzioni Consip o di altro ente aggregatore;

#### **Articolo 4 (Suddivisione in lotti)**

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero “prestazionale” (art. 3, lett. gggggg del Codice).

#### **Art. 5 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
- a) programmazione della spesa per investimenti;
  - b) valutazione preventiva dei progetti;
  - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - d) esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) responsabile unico del procedimento;
  - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
  - g) direzione dell'esecuzione;
  - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
  - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera rr) della legge 28 gennaio 2016, n. 11 nonché dell'articolo 113 comma 2 del Codice le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

#### **Art. 6 – (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)**

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono individuati dal Direttore.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;

d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

#### **Art. 7 (Attività svolte da una centrale di committenza)**

Quando la Fondazione si avvale delle attività di una Centrale di Committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5 destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della Centrale di Committenza. Nella convenzione che regola i rapporti tra Fondazione e Centrale di Committenza sono disciplinate la quota parte di competenza della Centrale di committenza e le modalità di liquidazione della stessa.

#### **Art. 8 (Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni appaltanti a favore della Fondazione)**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il Direttore può avvalersi di dipendenti di altre Stazioni appaltanti, previa stipulazione con queste ultime di apposito accordo.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 4 trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nell'accordo stesso, nel rispetto dei rispettivi regolamenti incentivanti, con trasferimento delle rispettive risorse a favore degli enti da cui dipende il personale assegnatario delle funzioni.

3. Il compenso previsto, nei casi di cui ai commi precedenti, rientra nei limiti di cui al comma 2 del successivo articolo 9.

#### **Art. 9 (Disciplina delle attività svolte in forma "mista")**

Qualora le funzioni tecniche inerenti un lavoro, un servizio o una fornitura, vengano anche solo in parte affidate a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Fondazione o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 8, costituiscono economie.

#### **Art. 10 (Compatibilità e limiti di impiego)**

1. Se nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività, gli incentivi sono tra loro cumulati.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 113 co. 3 del Codice dei contratti pubblici gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno (criterio della competenza) al personale incaricato delle

prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo.

#### **Art. 11 (Costituzione del fondo)**

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 5 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2% modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 14, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali (IRAP).

6. La percentuale effettiva del fondo è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza ed in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche, secondo le seguenti tabelle.

TABELLA A: LAVORI

| CLASSE DI IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO | PERCENTUALE DA APPLICARE |
|--|--------------------------|
| Fino a euro 5.548.000,00                       | 2%                       |
| Oltre 5.548.000,00 e fino a euro 15.000.000    | 1,8                      |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Oltre euro 15.000.000 | 0,65% |
|-----------------------|-------|

#### TABELLA B: SERVIZI E FORNITURE

| CLASSE DI IMPORTO DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE | PERCENTUALE DA APPLICARE |
|---|--------------------------|
| Fino a euro 40.000                              | 2%                       |
| Oltre 40.000 e fino a euro 150.000              | 1,5%                     |
| Oltre euro 150.000                              | 1%                       |

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

9. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le modifiche non conformi all'art. 106, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e smi non concorrono ad alimentare il fondo per le funzioni tecniche. L'incremento del fondo può avvenire solo in caso di circostanze imprevedute ed imprevedibili, qualora le varianti (o le prestazioni supplementari) abbiano il carattere della necessità, non siano ascrivibili ad un difetto di programmazione, e vadano a remunerare un *quid pluris* di attività e adempimenti di natura tecnica posto *In tali evenienze l'incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara*

Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 Dlgs 50/2016).

10. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, non preveda alcune attività, ad esempio la programmazione e verifica nel caso dei lavori in somma urgenza, le quote parti dell'incentivo relative a questa attività non partecipano alla costituzione del fondo.

#### **Articolo 12 (Criteri di ripartizione del fondo)**

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture

#### **Art. 13 (Erogazione delle somme)**

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Direttore amministrativo dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento consiste nella verifica che le prestazioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi che abbiano determinato incrementi dei tempi e/o dei costi inizialmente previsti, imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa agli incrementi verificatisi, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le decurtazioni saranno applicate secondo le seguenti percentuali

| Tipologia di incremento | Misura dell'incremento                   | Riduzione incentivo |
|-------------------------|--|---------------------|
| Tempi di esecuzione     | Entro il 20% del tempo contrattuale      | 10%                 |
|                         | Dal 21% al 40% del tempo contrattuale    | 30%                 |
|                         | Oltre il 40% del tempo contrattuale      | 50%                 |
| Costi di esecuzione     | Entro il 20% dell'importo contrattuale   | 20%                 |
|                         | Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale | 40%                 |
|                         | Oltre il 40% dell'importo contrattuale   | 60%                 |

4. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizi/fornitura e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 106 del Codice.

5. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore amministrativo contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 11 incrementano la quota del fondo di cui all'art. 11 comma 3, lett. b).

#### **Art. 14 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo )**

1. Il Direttore, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture in conformità a quanto previsto dalla tabella in calce al presente regolamento.

2. L'affidamento dell'attività oggetto di incentivo è effettuato dal Direttore amministrativo garantendo tenendo conto delle professionalità presenti e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere nonché dei carichi di lavoro già assegnati e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Il Direttore può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività

che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. L'atto di conferimento degli incarichi può coincidere con la determina a contrarre.

3. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al Direttore l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento: – il Direttore:

- dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al Direttore amministrativo lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- –il Direttore amministrativo valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- – il Direttore amministrativo assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al Direttore amministrativo l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Direttore amministrativo valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Direttore amministrativo assume la determinazione di liquidazione.

### **Art. 15 (Applicazione)**

Come stabilito dall'art 113 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e verificato quanto dispone l'art. 5 comma 10 del DL 121/2021 gli effetti prodotti dall'entrata in vigore del presente regolamento hanno efficacia retroattiva sino al 18/04/2016.

### **Art. 16 (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione

2. In casi di modifiche normative relative alla percentuale di cui all'art. 113 comma 2 del Codice il presente regolamento si riterrà automaticamente e proporzionalmente adeguato alle modifiche stesse.



Tabella di ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e fornitura di beni

| Funzione affidata  | Fase di programmazione | Fase di affidamento | Fase di esecuzione | Totale per fasi |
|--|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| Responsabile della programmazione  | 5%                     |                     |                    | 5%              |
| RUP  |                        | 13%                 | 13%                | 26%             |
| DEC  |                        |                     | 28%                | 28%             |
| Verificatore di conformità/certificatore di regolare esecuzione (in caso di diversa indicazione coincide con il dec) |                        |                     | 8%                 | 8%              |
| Collaboratori tecnici  | 3%                     | 6%                  | 6%                 | 15%             |
| Collaboratori giuridico amministrativi   | 2%                     | 11%                 | 5%                 | 18%             |
| Totale   |                        |                     |                    | 100%            |